



OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"

C.F. : 00232870295

Piazza della Chiesa, 9 – 45010 PAPOZZE (RO) - Tel. 0426 44249 – Fax 0426 992147

E-mail: info@operapiabottoni.it – PEC: operapiabottoni@pcert.it

CAPITOLATO SPECIALE DELLE CONDIZIONI REGOLANTI L'APPALTO DELLA FORNITURA

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di: frutta e verdura fresca.

ART. 2

REQUISITI MERCEOLOGICI

La fornitura di frutta e verdura fresca sarà effettuata sotto la precisa osservanza del presente "Capitolato Speciale". I prodotti forniti dovranno essere perfettamente conformi alla normativa vigente al momento della consegna, oltre che possedere i requisiti merceologici indicati nell'allegato A.

ART. 3

OFFERTA

La fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l'offerta con l'applicazione della percentuale di ribasso sul prezzo medio di listino più vantaggiosa per l'Ente.

ART. 4

QUANTITA' DELLA FORNITURA

- 1) L'entità della fornitura nel periodo di contratto è stata calcolata in via approssimativa, ma la ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di somministrare tutta quella maggiore o minore quantità che potrà effettivamente occorrere all'Ente per cause ordinarie e straordinarie.
- 2) È in facoltà dell'Ente di provvedere ad acquisti liberi sul mercato di particolari partite di merce in deroga alle condizioni ed agli impegni contrattuali in proporzione non superiore al 20% del previsto totale della fornitura.

Art. 5

DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO

- 1) La durata del contratto viene fissata in anni due con decorrenza dalla data di stipula del contratto. I primi mesi nove, sono da considerarsi periodo di prova. Ogni Ente si riserva il diritto di recesso in tale periodo, qualora la fornitura risultasse, non soddisfacente secondo l'art. 17.
- 2) La ditta fornitrice avrà l'obbligo di continuare le forniture alle condizioni convenute anche oltre la scadenza del contratto per 180 giorni, e comunque fino a quando l'Ente abbia espletato una nuova gara.

ART. 6

CONSEGNE

- 1) L'ordinazione della merce sarà inoltrata al fornitore dal Responsabile dell'Ufficio Economato dell'Ente, o suo incaricato, a mezzo telefax o in via telematica.
- 2) Le consegne della merce, franca da ogni rischio e spesa e con scarico **all'interno** dei magazzini e/o celle frigorifere, utilizzando il sistema **FIFO**, secondo l'indicazione del responsabile dell'Ente o suo delegato, dovranno essere effettuate **non meno di due volte alla settimana** presso la sede dell'Ente in Piazza della Chiesa n. 9, a Papozze per l'Opera Pia "F. Bottoni".
- 3) In caso di ordini urgenti, è richiesta la consegna entro ventiquattro ore dalla ricezione dell'ordine.
- 4) Rimane salva la facoltà per l'Ente di variare le sedi di consegna, rimanendo a carico del fornitore eventuali, maggiori oneri.
- 5) Il fornitore avrà l'obbligo di eseguire consegne, esclusivamente negli orari e nei giorni concordati, per le qualità e quantità che di volta in volta gli verranno indicate nell'ordine rispettivamente dai tre Enti.

ART. 7 CONTROLLI QUALITATIVI

- 1) Gli incaricati del ritiro della merce eseguiranno i dovuti controlli riguardo ai quantitativi e alla qualità delle derrate, così come indicato nel presente capitolato, e, a loro insindacabile giudizio, potranno rifiutare quelle merci (che saranno immediatamente ritirate dal fornitore) che non rispondono alle caratteristiche stabilite e così pure contestare immediatamente eventuali differenze di peso o di quantità. In tal caso la ditta fornitrice dovrà provvedere, a propria cura e spese nel più breve tempo possibile, alla sostituzione o integrazione delle stesse. Le merci saranno comunque ricevute con riserva di controllo quali-quantitativo successivo. Sarà comunque possibile da parte dell'Ente contestare quantità e qualità della merce qualora da controlli successivi emergano difficoltà rispetto a quanto ordinato.
- 2) Rintracciabilità degli alimenti, secondo la normativa vigente.

ART. 8 SANZIONI PER IRREGOLARITA' NELLE FORNITURE

La prosecuzione del rapporto contrattuale è in funzione del buon esito del periodo di prova e della fornitura, valutando i fornitori nell'intero corso di attività.

Per la valutazione dei fornitori in corso di fornitura saranno utilizzati i dati relativi alle non conformità accertate sulle forniture.

Le non conformità (N.C.), sono stabilite dal personale incaricato dell'accettazione con i seguenti esiti:

- a) accettazione del prodotto critico;
- b) declassamento (i prodotti sono utilizzati tramite opportune rielaborazioni);
- c) rifiuto del prodotto (i prodotti sono respinti) ed il fornitore dovrà provvedere al ritiro delle quantità contestate).

Le lettere a) e b) generano una "N.C. non critica" mentre la lettera c), che comporta il rifiuto del prodotto, costituisce una "N.C. critica".

Alla rilevazione della quarta "N.C. non critica" è costituita una N.C. critica.

Per qualificare il fornitore, annualmente, e in caso di necessità, il Responsabile elabora l'indice di valutazione della performance del fornitore costruito nel modo seguente:

I.P.F. = indice delle performance del fornitore

$$\text{I.P.F.} = \frac{[\text{N.C. Critiche} + (\text{N.C. non critiche})/4]}{\text{Numero consegne annue}}$$

Qualsiasi "Non Conformità" è notificata via fax al fornitore affinché possa intraprendere le azioni preventive e correttive necessarie.

Una contestazione scritta, come da successivo art. 17, comma 2, lett. b), verrà inviata al fornitore nei seguenti casi:

- alla rilevazione di una "N.C. critica";
 - ogni 4 (quattro) "N.C. non critica".
- 1) Gli Enti potranno, in caso di rifiuto del prodotto, chiedere al fornitore altra quantità in sostituzione di quella rifiutata oppure provvedere direttamente.
 - a) nel primo caso, il fornitore dovrà prestarsi all'immediata sostituzione della merce rifiutata, reintegrando altresì l'Ente di ogni spesa o danno derivati dalla mala eseguita somministrazione, nelle precise somme che risulteranno da comunicazione dell'Ente; a tal fine sarà esercitata la facoltà di rivalersi sull'importo dei pagamenti da eseguirsi.
 - b) Nel secondo caso il fornitore dovrà reintegrare l'Ente, giusta la nota e nei modi di cui sopra, tanto della spesa derivante dal provvedimento d'ufficio quanto di ogni altra spesa o danno derivanti dalla mala eseguita somministrazione.
 - 2) In entrambi i casi il fornitore dovrà ritirare la quantità di merce non ritenuta accettabile e, in pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore stesso senza alcuna responsabilità da parte dell'Istituto per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che la merce potesse subire.
 - 3) Il fornitore non potrà essere ammesso a fare somministrazioni diverse da quelle convenute, né pretendere alcun compenso o facilitazione sui corrispettivi pattuiti.
 - 4) Eventuali contestazioni riguardanti le forniture saranno risolte direttamente, inappellabilmente, dal responsabile del servizio.

ART. 9 NORME IGIENICHE

- 1) Nell'eseguire la consegna delle merci il fornitore ha l'obbligo del rispetto dei regolamenti igienici, delle norme vigenti e/o altre indicazioni che potranno essere prescritte per una buona protezione e/o conservazione delle merci stesse.
- 2) I mezzi utilizzati dovranno essere abilitati al trasporto di derrate alimentari.
- 3) La verifica dei prodotti potrà essere effettuata, oltre che dagli incaricati preposti, anche dal competente servizio sanitario delle rispettive A.S.L., ovvero da ditta specializzata o laboratorio, nominati dai rispettivi Enti, che provvedono all'analisi su campioni di prodotti consegnati o somministrati.
- 4) Nessun compenso verrà riconosciuto per i contenitori e gli imballaggi che saranno considerati vuoti a perdere o cessioni gratuite, gli Enti non saranno pertanto tenuti ad alcun rimborso in caso di contestazioni per quelli eventualmente danneggiati o mancanti.

ART. 10 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- 1) I contratti saranno sottoscritti dalla persona precisata in calce all'offerta economica.
- 2) La stipula del contratto deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione all'aggiudicatario, da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R.
- 3) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione dei contratti, sono a completo carico della ditta aggiudicataria.

ART. 11 PREZZO

Il prezzo di fatturazione di ciascun articolo sarà determinato dalla media aritmetica rilevata sul listino prezzi dell'ortomercato di Bologna dell'ultimo giorno ferialo della settimana precedente alla consegna al netto della percentuale di ribasso offerta. È cura della ditta aggiudicataria allegare all'atto dell'ultima consegna settimanale il listino aggiornato.

ART. 12 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 1) La ditta aggiudicataria procederà, ogni fine mese, all'emissione di un'unica fattura riepilogativa dei generi consegnati nel mese di riferimento, per Ente, ovvero concordare con l'Ufficio Provveditorato-Economato modalità diverse di fatturazione, prima dell'avvio dell'appalto.
- 2) Il pagamento delle forniture verrà effettuato a mezzo mandato a 90 giorni data fatture.

ART. 13 GARANZIE

- 1) L'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, per ogni Ente, fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale a norma art. 113 D.L.vo 163/2006, preferibilmente con una delle seguenti modalità:
 - a) Fideiussione bancaria;
 - b) Polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata.
- 2) La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto inadempimento del contratto.
- 3) La cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e credito, oltre che di eventuali altre pendenze.

ART. 14 LIQUIDAZIONE DELL'APPALTATORE - CAMBIO RAGIONE SOCIALE

In caso di liquidazione e di scioglimento della ditta aggiudicataria o di cambiamento della sua ragione sociale, le Amministrazioni avranno diritto di pretendere la continuazione del contratto da parte della società in liquidazione oppure di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuova ditta subentrante.

ART. 15 PENALITÀ E INADEMPIENZE

- 1) In caso di ritardo inferiore ai 10 giorni o rifiuto di sostituzione di merce contestata, gli Enti, qualora provvedano direttamente al relativo acquisto sul mercato, addebiteranno alla ditta le spese sostenute, salvo il risarcimento del maggior danno eventuale e con diritto di applicazione di una penale pari al 10% della fornitura contestata, con un minimo di € 100,00 (Cento/00).
- 2) Il contratto potrà essere sciolto immediatamente con una semplice dichiarazione in tal senso e senza bisogno di alcuna altra formalità da parte degli Enti, secondo le modalità dell'art. 1373, c. 2, del Codice Civile, e per ciascuna ditta per le seguenti inadempienze:
 - a) nel caso di mancata consegna dei beni oltre i 10 gg. dall'ordine;
 - b) nel caso di invio di n. 3 contestazioni scritte, come da precedente art. 9;
 - c) per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - d) per cessione o subappalto del contratto non autorizzati;

Il recesso acquista efficacia decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di esercizio del recesso, da farsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In ogni caso, per somme dovute alla ditta, sarà applicabile l'art. 1241 e segg. del Codice Civile sugli importi che le fossero dovuti dagli Enti per somministrazioni o altra causa.

ART. 16
CONTROVERSIE

- 1) La ditta aggiudicataria non potrà sospendere, né rifiutarsi di eseguire, le disposizioni che gli Istituti daranno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.
- 2) Qualsiasi azione giudiziaria viene dalle parti ritenuta improponibile e, se preposta, improcedibile qualora al momento dell'instaurazione del giudizio la ditta aggiudicataria fosse, anche in parte, inadempiente agli obblighi del contratto.
- 3) Al di fuori di quanto previsto al comma 1, per ogni controversia è competente esclusivo ed inderogabile il Foro di competenza previsto per ogni contratto.

ALLEGATI:

1. Allegato B: elenco merceologico fornitura globale.